



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIZZOTTI, CALIENDO, FLORIS, BARBONI,
PICHETTO FRATIN, PEROSINO, BERUTTI, BIASOTTI, MASINI, GASPARRI e
MALLEGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018

Disposizioni in materia di confessioni religiose acattoliche minoritarie e delega al Governo in materia di statuti

ONOREVOLI SENATORI. - I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione che, tutelando l'aspetto istituzionale della libertà religiosa, sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni.

La disposizione riconosce alle confessioni diverse dalla cattolica l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Viene sancito, altresì, il principio secondo il quale i rapporti con lo Stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

In via preliminare, occorre precisare che per le confessioni prive di intesa trovano tuttora applicazione la cosiddetta «legge sui culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929) e il relativo regolamento di attuazione (regio decreto n. 289 del 1930). La predetta legge si fonda sul principio dell'ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica «purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume».

Entro questi limiti viene affermata la libertà di culto in tutte le sue forme, anche pubbliche, e l'eguaglianza dei cittadini qualunque sia la religione da essi professata. Lo Stato italiano può riconoscere la personalità giuridica degli enti, associazioni o fondazioni di confessioni religiose non cattoliche, purché si tratti di religioni i cui principi e i cui riti esteriori non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.

Giova ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 2002, ha

giudicato illegittima la disposizione di una legge della regione Lombardia che prevedeva benefici per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, per una confessione priva di intesa stipulata con lo Stato italiano.

A tal proposito, il presente disegno di legge è volto a superare la predetta legge n. 1159 del 1929 nonché a sanare determinate situazioni che negli anni si sono andate verificando.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1, al comma 1 reca l'ambito di applicazione della legge alle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; al comma 2 prevede che le disposizioni della presente legge non modificano, né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 reca disposizioni in merito agli statuti delle confessioni religiose acattoliche minoritarie nonché delega al Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, ai fini della conformità all'ordinamento giuridico, i requisiti generali degli statuti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno sottoscritto con lo Stato italiano intese, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominate «confessioni religiose acattoliche minoritarie».

2. Le disposizioni della presente legge non modificano né pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Disposizioni in merito agli statuti delle confessioni religiose acattoliche minoritarie e delega al Governo)

1. Le confessioni religiose acattoliche minoritarie sono organizzate e rette da statuti conformi ai principi dell'ordinamento giuridico italiano che esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative.

2. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni religiose acattoliche minoritarie, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad esprimersi e comunicare con la lingua ufficiale della Repubblica italiana.

3. Lo svolgimento delle funzioni dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto di cui al comma 2 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;

c) non essere stati condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato.

4. Il Ministro dell'interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, ai fini della conformità all'ordinamento giuridico, i requisiti generali degli statuti delle confessioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto di ogni pratica religiosa contraria al buon costume e di attività che inducono effetti emotivi e mentali a lungo termine di alterazione della personalità dell'individuo con tecniche di condizionamento e manipolazione mentale e di suggestione psicologica, volte a soggiogare una persona alla volontà altrui e strutturare relazioni patologiche caratterizzate da dinamiche di potere distruttivo finalizzato all'annullamento della sua identità e alla sua strumentalizzazione;

b) rispetto della salute e della vita dell'individuo in tutte le sue forme e rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione nonché esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, nello specifico, all'articolo 29 della Costituzione;

c) divieto di svolgimento di attività non prettamente collegate all'esercizio del culto;

d) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche, particolarmente in quelle strettamente collegate all'esercizio del culto e all'esposizione del sermone;

e) riconoscimento dell'eguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna così come prevista dall'articolo 29 della Costituzione;

f) obbligo che l'abbigliamento indossato, in conformità a precetti religiosi della confessione, permetta alle forze dell'ordine,

o a chi è preposto alla sicurezza della nazione, l'identificazione della persona.

6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è adottato su proposta del Ministro dell'interno ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato anche in mancanza dei pareri.

7. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni religiose acatoliche minoritarie se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

€ 1,00